



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

45032 BERGANTINO (RO) – Via V. Emanuele II 107 – Tel. 0425 805 250 – Fax 0425 805 230

C.F. 83000410296 – P.I. 00582330296 www.comune.bergantino.ro.it

e-mail: protocollo@comune.bergantino.ro.it

Protocollo n. 4731

ORDINANZA

Numero 9 del 11 Giugno 2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA DISINFESTAZIONE DALLA *Aedes albopictus* “ZANZARA TIGRE” E DALLA *Culex pipiens* “ZANZARA COMUNE” E PER LA PREVENZIONE DELLE ARBOVIROSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERGANTINO ANNO 2021.

IL SINDACO

Premesso che è documentata e consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

Preso atto che, secondo quanto risulta dalla “Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2016 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2017” della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*) autoctona del territorio polesano;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi sia in area pubblica che privata;

Verificato che, come per lo scorso anno, anche per la stagione in corso prosegue la disinfestazione degli spazi pubblici (caditoie stradali e fossati pubblici) tramite un servizio pubblico diretto dall'AULSS 5 Polesana e realizzato da ditte specializzate appaltatrici su tutto il territorio del comprensorio con spese a carico dei Comuni;

Dato atto che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

Vista l'indicazione pervenuta dall'Azienda ULSS 5 Polesana -Dipartimento di Prevenzione-, in data 09/06/2021 prot.nr. 52983, con cui è stata proposta dall'autorità sanitaria l'adozione di opportuni provvedimenti affinché siano promossi comportamenti efficaci e finalizzati alla prevenzione della replicazione degli insetti vettori, accanto alla predisposizione dei piani di disinfestazione necessari per il contenimento delle popolazioni di zanzare;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

Ritenuto di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

Verificata la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

Ritenuto di far proprie le raccomandazioni contenute nelle “Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di *arbovirus* in Italia” predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità;

Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

Considerato:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/945 della Commissione, del 22 giugno 2018, relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso;
- la Circolare Ministero Sanità n° 4 del 13.03.1998 Protocollo 400.3/26/1189: Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica;
- il Decreto Ministero Sanità 15.12.1990: Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse;
- il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019;
- il Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedessp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018;
- il Piano Nazionale di sorveglianza e risposta all’Encefalite virale da zecche e altre Arbovirosi e Hantavirus non sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta – 2018;
- le Linee operative per la sorveglianza delle arbovirosi in Regione Veneto, anno 2019;
- il Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori - Anno 2018;
- la Delibera di Giunta regionale n. 174 del 22/02/2019 – Allegato A (definizione dei ruoli dei soggetti coinvolti nella sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori e nei controlli dei vettori);
- la Delibera di Giunta regionale n. 207 del 18/02/2020 di recepimento del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA 2020 – 2025);
- la Delibera di Giunta regionale n. 12 del 12/01/2021 – Allegato A “Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare” per il biennio 2021-2022;

Viste:

- la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3;
- la legge 23 dicembre 1978 n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all’art.13 del Capo I del Titolo 1 (“Attribuzioni dei comuni”) e dell’articolo 32, comma 3 (“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”);
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

Nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 31 ottobre 2021, a tutta la cittadinanza di:

- Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- Svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- Coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- Trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- Registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- Provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;

- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali; mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

ai gestori dei cimiteri, di:

qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;

- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.

Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. *israelensis*.

In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

AVVERTE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all' Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno perseguite ai sensi di legge.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS n.5 Polesana, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione.

DISPONE ALTRESI'

- che in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.
- Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Azienda ULSS n. 5 Polesana -Dipartimento di Prevenzione, servizio igiene e sanità pubblica-;
 - Comando Stazione Carabinieri di Bergantino (RO);
 - Comando Polizia Locale di Castelmasa (RO).

AVVERTE

Viene demandata agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. L.gs 30aprile 1992 n. 285, la verifica e il rispetto delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 30 giorni dalla notificazione. In relazione al disposto art. 37, comma 3, del D. L.gs nr. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sempre nei termini di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. nr. 495/92. A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Fortuna geom. Amedeo.



IL SINDACO
Dr.ssa Lara Chiccoli